

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Su proposta del Dirigente U.O.C. AFFARI GENERALI

N. 1130 del 21 OTT. 2010

OGGETTO: Regolamento aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

CENTRO DI COSTO: _____

Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE

Carlo Mussori

Carlo MUSSORI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ing. A. Ceua

ING. A. CEUA

IL DIRIGENTE U.O.C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE

U.O.C. AA.GG.

Dott. Antonio PAZIENZA

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE U.O.C. AFFARI GENERALI
U.O.C. AA.GG.

Dott. Antonio PAZIENZA

Parere del Direttore Amministrativo :

FAVOREVOLE

Drssa Cristina Matranga

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21.10.2010

Firma *C. Matranga*

Parere del Direttore Sanitario :

FAVOREVOLE

Dr. Vittorio Amedeo Cicogna

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21/10/2010

Firma *V. Cicogna*

Il Direttore Generale

Dr. Alessandro Cipolla

Data 21 OTT. 2010

Firma *A. Cipolla*

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI

RICHIAMATI

- il d.lgs. 81/08 e s.m.i. riguardante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- l'Atto di Autonomia Aziendale, pubblicato sul supplemento ordinario, n. 76 al BUR, Regione Lazio, n. 25, del 7 luglio 2008;

RILEVATO che la modifica del quadro legislativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ha delineato in modo più preciso il profilo delle figure professionali e degli interventi per la tutela della salute e della sicurezza in ambito lavorativo;

TENUTO CONTO che il d.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 e le sostanziali modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09, in vigore dal 20 agosto 2009, confermano e specificano la piena partecipazione ai problemi della sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività lavorativa;

CONSIDERATO che il complesso assetto dell'Azienda, anche alla luce del nuovo Atto di Autonomia Aziendale, s.o. n. 76 al BUR, Regione Lazio, n. 25, del 7 luglio 2008, comporta la necessità di rivedere l'organizzazione della prevenzione e sicurezza, in ossequio alla legislazione vigente ed in considerazione della peculiare articolazione di un'azienda di erogazione di servizi per la salute;

ACCERTATO che il d.lgs. 81/2008, prevede adempimenti ed obblighi oltre che a carico del datore di lavoro, anche a carico di dirigenti, preposti, medici competenti, lavoratori che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, risultano destinatari di precetti antinfortunistici e in caso di violazioni, delle correlate sanzioni;

CONSIDERATO

- che è evidente la volontà del legislatore di dare massimo impulso alla realizzazione di effettive condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base della partecipazione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo intervengono nel processo produttivo, definendo gli obblighi e le responsabilità di ciascuno;
- che per quanto riguarda la sfera organizzativa e funzionale, fatta eccezione degli adempimenti non delegabili dal datore di lavoro, di cui all'art. 17, si è di fronte ad una permeabilità degli obblighi che ha come primo referente il datore di lavoro, quale vertice dell'organizzazione, ma che investe il dirigente, il preposto, il medico competente, il lavoratore;
- che tale permeabilità, non esclude che, il destinatario principale della norma possa essere un soggetto diverso dal datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite;
- che in un'azienda complessa e con molteplici unità produttive, il decentramento delle responsabilità connesse ad alcuni adempimenti, fra quelli indicati negli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, si pone come esigenza funzionale prioritaria, da cui scaturiscono risvolti nei confronti dell'assolvimento degli obblighi di sicurezza;
- che per quanto in premessa e considerato, è stato elaborato un nuovo “REGOLAMENTO AZIENDALE PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO”, allegato e parte integrante del

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Introduzione

Il decreto legislativo n.81 del 2008 ha realizzato il disegno di riforma delle regole della salute e sicurezza sul lavoro, anticipato dall'entrata in vigore (avvenuta in data 25 agosto 2007) delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 11 della legge 3 agosto 2007 n.123, attuando i criteri di delega di cui all'art. 1, comma 2 della medesima legge.

E' stata compiuta, dunque, una operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale riforma è stata, infine, completata dalla emanazione del decreto legislativo n.106/2009, con il quale il Governo ha proceduto alla elaborazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n.81 del 2008. Il risultato finale di tale complesso processo legislativo è un *corpus iuris* imponente, costituito da 306 articoli e relativi allegati, il quale risulta ispirato ai principi di gestione della salute e sicurezza di matrice comunitaria.

L'Azienda Sanitaria USL RMH si propone, con il presente regolamento, di rivedere ed integrare l'organizzazione della prevenzione e sicurezza in ossequio alla legislazione vigente ed in considerazione della peculiare articolazione di un'Azienda di erogazione di servizi per la salute con una importante dislocazione sul territorio.

L'Azienda sanitaria USL RMH, infatti, è una azienda complessa e con molteplici unità produttive, ed il decentramento delle responsabilità connesse ad alcuni adempimenti, fra quelli indicati negli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, di cui all'art.18, si pone come esigenza funzionale prioritaria.

Basti considerare che l'Azienda Sanitaria Usl RMH è articolata in : Poli Ospedalieri, in distretti sanitari e Dipartimenti a Struttura.

La complessa articolazione dell'azienda USL RMH, la dimensione ed il numero di unità impiegate nonché la tipologia di prestazioni offerte rendono, dunque, necessario il ricorso all'istituto della delega come disciplinato dall'art.16 D. lgs n.81 / 2008.

Peraltro il decreto correttivo dell'agosto 2009 ha previsto espressamente l'ammissibilità della c.d. subdelega. L'introdotta comma 3-*bis* attribuisce infatti al soggetto delegato la

possibilità, previa intesa con il datore di lavoro, di delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di validità della delega primaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16.

ARTICOLO N.1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento descrive l'organizzazione e la gestione del sistema sicurezza presso l'Azienda Sanitaria Locale RM H in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e succ. mod. ed int. ed ha la funzione di individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.

ARTICOLO N.2

(Riferimenti normativi essenziali)

DM 02-08-91: Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

D.Lgs 230/95 in attuazione delle Direttive Euratom in materia di Radiazioni Ionizzanti;

DM 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

D.Lgs 241/2000: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

D.Lgs 195/2003; Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti e ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori, a norma dell'art.21 della L. 39/2002; Decreto 15 luglio 2003, n. 388: Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art.15, comma 3, D.Lgs 626/94 e successive modificazioni;

D.Lgs 66/03 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2002/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Legge 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

D.Lgs 257/07: Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

D.Lgs.n.81/2008: Decreto attuativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.lgs n. 106/2009: correttivo al testo unico.

ARTICOLO N.3 **(Soggetti competenti)**

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono soggetti responsabili dell'attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute in Azienda:

- 1) il Datore di Lavoro**
- 2) il Responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP)**
- 3) il Medico Competente (MC)**
- 4) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**
- 5) il Responsabile dell'emergenza**
- 6) il Gruppo di lavoro per la sicurezza**
- 7) l'Esperto qualificato**
- 8) i Dirigenti**
- 9) i Preposti**
- 10) i Lavoratori**

ARTICOLO N.4 **(Delega di Funzioni)**

Tutti gli obblighi del datore di lavoro non previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08 possono essere delegati mediante formalizzazione di specifica delega nei termini delle seguenti condizioni e limiti:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che abbia adeguata e tempestiva pubblicità;

In merito al punto f) si conviene che la delega venga pubblicata sull'Albo e sul sito intranet e Internet dell'Azienda.

ARTICOLO N.5

(Sub delega)

I soggetti delegati potranno a loro volta sub-delegare alle seguenti condizioni e limiti:

- a) previa intesa con il datore di lavoro;
- b) permane l'obbligo di vigilare in capo al delegante;
- c) il soggetto a cui è stata trasferita la delega non può a sua volta delegare le funzioni delegate.

ARTICOLO N.6

(definizione dei soggetti competenti)

IL DATORE DI LAVORO

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di Lavoro dell'Azienda Istituti Sanitaria ASL RMH si identifica con il Direttore Generale (D.G.) pro tempore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)

Persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente designata, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

In Azienda è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla D.G.

IL MEDICO COMPETENTE (MC)

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legislazione vigente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legislazione vigente.

In Azienda i medici competenti delle unità produttive operano all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla D.G.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Sono persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

IL RESPONSABILE PER L'EMERGENZA.

Soggetto cui spetta il compito di supervisionare sulle varie attività contenute nei piani d'emergenza e d'evacuazione delle unità produttive aziendali ed essere in diretto contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i dirigenti di riferimento, per qualsiasi intervento volto all'aggiornamento-revisione del piano di emergenza.

GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE PER LA SICUREZZA

Organismo tecnico consultivo di supporto al direttore generale, per la definizione, l'aggiornamento e l'integrazione del programma di attuazione dei Piani delle misure di miglioramento (PMM), dei piani delle misure di Prevenzione (PMP) e Protezione e dei Piani delle Misure di Adeguamento (PMA).

La composizione del gruppo di lavoro permanente per la sicurezza è la seguente:

Responsabile dell'Emergenza con funzioni di coordinamento

Dirigente U.O.C I.T.S;

Dirigente U.O.C A.B.S

Dirigente U.O.C Comunicazione e Formazione

L'ESPERTO QUALIFICATO

E' nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, ossia persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio tossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

I DIRIGENTI

Persone che in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Dirigente, per delega del Direttore Generale, organizza, coordina, dispone, vigila (anche tramite i preposti), ed adotta, nel settore di competenza ambientale ed operativo affidato, tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori a lui sottoposti.

Sono individuati come Dirigenti, quali garanti organizzativi della sicurezza, i Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

I PREPOSTI

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I Preposti sono individuati dal Direttore Generale mediante delega scritta su indicazione dei Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

I LAVORATORI

Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

ARTICOLO N.7

I compiti e la responsabilità di ciascuna figura sopra individuata sono di seguito descritti

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale (D.G.) è il garante strutturale della sicurezza; definisce la politica aziendale in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, organizza le attività conseguenti ed attua gli obblighi di competenza compresi quelli non delegabili ex art.17 D.lgs. n.81 e succ. int. mod.

Questi ultimi sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) l'aggiornamento della valutazione di tutti i rischi.

Gli ulteriori obblighi del DG prevedono:

- la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- la fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- di consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati riguardanti le misure tecniche adottate per evitare rischi per la salute della popolazione o per il deterioramento dell'ambiente esterno;
- di elaborare il documento unico dei rischi interferenziali relativamente ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e, su richiesta dei Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento delle loro funzioni, consegnarne loro tempestivamente copia;

- di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto;
- di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato 6 del presente Regolamento;
- di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- di convocare la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, direttamente o tramite il Servizio Prevenzione Protezione;
- di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- dati relativi alle misure tecniche adottate per proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e per evitare il deterioramento dell'ambiente esterno e quelli relativi alle malattie professionali;

- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il Datore di lavoro può delegare ai Dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite in parte e/o in toto le attività di cui sopra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile coordina gli addetti del Servizio, ossia persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali secondo la normativa vigente; devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'attività del servizio.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive mirate alla valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure: ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre al Direttore Generale i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e le conseguenti misure di contenimento/abbattimento degli stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, in particolare in Azienda:

- coordina la riunione annuale periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008;
- si avvale delle competenze e collabora per quanto di competenza, direttamente o indirettamente, con il Responsabile per il Coordinamento delle Emergenze, con l'Esperto Qualificato, con il Medico Competente, con il Medico Autorizzato;
- riunisce e coordina il Gruppo Operativo di Prevenzione e Sicurezza (G.O.P.S.) che viene convocato al bisogno per discutere e trovare soluzioni operative qualora si debbano affrontare problematiche gestionali complesse riguardanti la sicurezza e la salute degli operatori. La sua costituzione è variabile in funzione delle figure che devono essere coinvolte sul singolo problema.

MEDICO COMPETENTE

Gli obblighi del medico competente sono:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e di fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, di rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di fornire le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008.

In Azienda i medici competenti svolgono la propria opera in qualità di dipendenti del datore di lavoro secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). L'autonomia e le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i loro compiti sono assicurati dal Direttore Generale.

I medici competenti possono avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

A seguito di nomina da parte del Direttore Generale uno di loro è individuato in qualità di Medico Competente Coordinatore.

DIRIGENTI

Secondo la delega scritta ricevuta dal Direttore Generale ai Dirigenti spettano i seguenti compiti:

- gestire il budget per l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.

Inoltre in Azienda i Dirigenti:

- collaborano con il Servizio Prevenzione Protezione (SPP), con il Medico Competente (MC) con il Responsabile dell'Emergenze e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi;
- comunicano tempestivamente al SPP e/o MC variazioni nelle Strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (DVR) o della Sorveglianza Sanitaria;
- possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al SPP ed al MC, ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propri UO/Servizio/Funzione;
- si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura su aspetti specifici e sul Piano di Emergenza, in collaborazione con il SPP e il Responsabile Aziendale per le Emergenze;
- segnalano al SPP eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi.
- frequentano appositi corsi di formazione

PREPOSTO

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

In Azienda il Preposto è individuato mediante delega scritta dal Direttore Generale su indicazione dei Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipano alla riunione periodica;
- fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi; dietro richiesta gli viene consegnato il Documento dei Rischi Interferenziali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

LAVORATORE

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente o comunque disposti dal medico competente.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

ESPERTO QUALIFICATO

L'Esperto qualificato sulla base delle valutazioni relative all'entità del rischio, indica con apposita relazione scritta al datore di lavoro stesso e, ove necessario, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: o l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni; o la classificazione dei

lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere.

2) L'Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve inoltre:

- effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
- procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; - effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; - effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; - procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; - assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente; - partecipare alle riunioni periodiche aziendali.

3) L'Esperto qualificato comunica per iscritto al Medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

MEDICO AUTORIZZATO

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è tenuto, fra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

- istituzione, aggiornamento e conservazione dei documenti sanitari personali (DOPS) secondo le normative vigenti. Nel DOPS viene riportata la valutazione biologica e la trascrizione delle dosi; esso contiene inoltre la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico e viene aggiornato in occasione di effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, visite straordinarie a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro e visite alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di sorveglianza medica eccezionale per superamento dei valori, allorquando il Medico Autorizzato decide circa l'allontanamento o meno del soggetto dal lavoro e in caso di allontanamento sulla sua riammissione;
- informazione e formazione del lavoratore sul significato delle dosi ricevute e delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali degli esposti nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
- a provvedere entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i documenti sanitari personali all'Ispettorato medico centrale del lavoro;
- comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
- prosecuzione della sorveglianza medica della radioprotezione, per i soggetti non più esposti, in caso di necessità.

GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE PER LA SICUREZZA

Il gruppo è composto da: il dirigente della U.O.C I.T.S, dal dirigente della U.O.C . A.B.S., dal dirigente della U.O.C **Comunicazione e Formazione**, il **Responsabile per l'Emergenza** che ha il compito di coordinamento del gruppo.

Il gruppo ha il compito di definire, integrare, e aggiornare il programma annuale di attuazione dei Piani delle Misure di Miglioramento, dei Piani delle misure di Prevenzione e Protezione e dei Piani delle misure di adeguamento. La definizione, l'integrazione e l'aggiornamento dei PMM, PMA e PMP avviene alla luce delle priorità

scaturite dall'urgenza degli interventi da effettuare tra cui quelli segnalati tra i dirigenti delegati o da soggetto da loro nominato e sulla base delle stime degli impegni finanziari occorrenti.

Attraverso i piani, il gruppo produce un elenco di interventi accompagnato da una serie di indici e di priorità di effettuazione, che scaturisce dalla verifica di fattibilità economica che andrà comunque a privilegiare gli interventi più urgenti.

L'elenco degli interventi deve essere inviato per opportuna conoscenza al Direttore Amministrativo con cadenza semestrale.

RESPONSABILE PER L'EMERGENZA.

Ha il compito di:

- coordinare il Gruppo per la Sicurezza
- supervisionare le varie attività contenute nei piani di emergenza tramite un costante contatto con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i dirigenti di riferimento.
- verificare periodicamente l'adeguatezza delle iniziative poste in essere in rispetto alla normativa vigente;
- collaborare alla pianificazione, aggiornamento ed implementazione, se necessario, degli interventi in modo da ridurre il rischio al più basso livello possibile;
- coordinare ed acquisire la registrazione di alcune attività di supporto (es. verifica registro antincendi che attesti le regolari attività manutentive dei mezzi di protezione attiva di prevenzione degli incendi, degli ascensori, etc) svolte da ditte esterne;
- acquisire e coordinare le iniziative di emergenza/antincendio poste in essere da ditte che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Azienda;
- formare, coordinare e gestire i dipendenti individuati come addetti all'emergenza.
- programmare ed organizzare delle esercitazioni periodiche.

ADDETTI ALL'EMERGENZA

Si tratta di dipendenti, nominati dal Direttore Generale, i quali hanno ricevuto una formazione adeguata ed in possesso di una idoneità psico-fisica mirata per l'attività specifica; sono coordinati dal Responsabile delle emergenze e sono articolati in gruppi ai quali sono attribuiti compiti distinti e complementari (es, addetti all'antincendio, addetti all'evacuazione, addetti alle misure di primo soccorso et)

ARTICOLO N.8

Oltre ai soggetti descritti all'art.3, con il presente regolamento vengono conferite delle funzioni attinenti alla sicurezza, ad altri soggetti presenti in Azienda in posizione di vertice gestionale o di responsabilità, finalizzate a costituire una rete di vigilanza e controllo per migliorare l'organizzazione della prevenzione e sicurezza:

Direttore sanitario aziendale

Direttore sanitario di polo ospedaliero

Direttore amministrativo aziendale

Direttore Amministrativo di polo ospedaliero

Dirigente U.O.C. A.B.S.

Dirigente U.O.C. comunicazione e formazione

Direttore di distretto

Direttore di dipartimento

Responsabile sede direzione generale

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Il Direttore Sanitario Aziendale assicura e garantisce in tutta l'Azienda:

- a) attività generali di coordinamento in ordine all'emanazione di procedure generali ed unificate, riguardanti questioni di igiene ospedaliera, di epidemiologia e di profilassi;
- b) dispone con tempestività tramite i servizi preposti tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione;
- c) definisce, controlla ed aggiorna i protocolli delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione;
- d) assicura la sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, di guardaroba e di supporto;
- e) impartisce indicazioni operative in ordine alle procedure d'emergenza ed ai rischi infettivi in ospedale, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori;
- f) definisce le strategie ed i protocolli di lotta contro le infezioni ospedaliere ed occupazionali ed attua le linee guida, gli indirizzi e le attività individuate dal Comitato per la Lotta alle infezioni Ospedaliere;
- g) assicura la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere;
- h) assicura il corretto smaltimento dei rifiuti ospedalieri;

- i) effettua il coordinamento con i dirigenti delegati, al fine di assegnare nuove attività e mansioni al personale che presenta giudizio di idoneità con prescrizioni e/o limitazioni da parte del medico competente;
- j) si consulta con RSPP in ordine alle iniziative coinvolgenti la sicurezza e la tutela della salute del lavoro;
- k) coordina l'emanazione ed aggiornamento della procedura per la rilevazione e gestione dell'evento infortunistico e denuncia INAIL;
- l) coordina l'emanazione ed aggiornamento della procedura per la sorveglianza sanitaria;
- m) supporta le Unità Produttive deputate alla tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- n) coordina le attività della Fisica Medica e dell'Esperto Qualificato, e dei medici Autorizzati, D.Lgs. 230/95 s.m.i., per la radioprotezione;
- o) coordina le attività della Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica D. M. 2 Agosto 1991, per la protezione dai campi magnetici statici;
- p) impartisce provvedimenti in ordine alla polizia mortuaria;
- q) verifica, l'attività delle U.O.C. ITS ed ABS ed U.O. Ingegneria Clinica, preposte all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture, sugli impianti, sulle apparecchiature elettromedicali e necessaria ad assicurare la disponibilità di arredi, attrezzature apparecchiature, sostanze e mezzi idonei allo svolgimento dei compiti di lavoro, nonché di dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

DIRETTORE SANITARIO DI POLO OSPEDALIERO

Il Direttore Sanitario di Polo Ospedaliero assicura e garantisce nei presidi di competenza e limitatamente agli spazi comuni non assegnati ai dipartimenti a struttura:

- a) attività generali di coordinamento in ordine all'emanazione di procedure generali ed unificate, riguardanti questioni di igiene ospedaliera, di epidemiologia e di profilassi;
- b) dispone con tempestività tramite i servizi preposti tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione;
- c) definisce, controlla ed aggiorna i protocolli delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione;

- d) assicura la sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, di guardaroba e di supporto;
- e) impartisce indicazioni operative in ordine alle procedure d'emergenza ed ai rischi infettivi in ospedale, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori;
- f) definisce le strategie ed i protocolli di lotta contro le infezioni ospedaliere ed occupazionali ed attua le linee guida, gli indirizzi e le attività individuate dal Comitato per la Lotta alle infezioni Ospedaliere;
- g) assicura la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere;
- h) assicura il corretto smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
- i) effettua il coordinamento con i dirigenti delegati, al fine di assegnare nuove attività e mansioni al personale che presenta giudizio di idoneità con prescrizioni e/o limitazioni da parte del medico competente;
- j) si consulta con RSPP in ordine alle iniziative coinvolgenti la sicurezza e la tutela della salute del lavoro;
- k) coordina l'emanazione ed aggiornamento della procedura per la rilevazione e gestione dell'evento infortunistico e denuncia INAIL;
- l) coordina l'emanazione ed aggiornamento della procedura per la sorveglianza sanitaria;
- m) deve svolgere, a seguito di delega scritta del Direttore Generale, tutte le funzioni delegabili attinenti alla salute e sicurezza dei lavori indicate per i Dirigenti.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

- a) Verifica, che il gruppo per la sicurezza rediga ed aggiorni tempestivamente l'elenco degli interventi segnalati dai dirigenti delegati.
- b) Verifica inoltre che i dirigenti della UOC I.T.S, A.B.S ed U.O. Ingegneria Clinica Comunicazione e Formazione rispondano tempestivamente alle richieste dei dirigenti delegati relative all'acquisizione di beni, servizi, o realizzazione di lavori necessari ai dirigenti delegati per assolvere i compiti di cui alla delega loro conferita.
- c) Verifica, l'attività delle U.O.C. ITS ed ABS, riguardanti interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture, sugli impianti, nonché l'attività necessaria ad assicurare arredi, attrezzature, apparecchiature, sostanze, nonché di dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI POLO OSPEDALIERO.

Il Direttore Amministrativo di Polo ospedaliero ha il compito di assicurare e garantire la sicurezza delle strutture facenti capo ai presidi riconducibili al proprio polo ospedaliero, limitatamente agli spazi comuni non assegnati ai Direttori di distretto e di dipartimento a struttura.

A tal fine ha il compito di gestire gli aspetti tecnici relativi ad interventi sui beni mobiliari ed immobiliari appartenenti al polo ospedaliero non di pertinenza del distretto o del dipartimento.

Per l'assolvimento delle funzioni sopra indicate nomina, di concerto con il D.G, un soggetto avente capacità di analisi, verifica e gestione degli aspetti tecnici e sanitari, relativi ad interventi necessari per i suddetti beni anche con compiti inerenti alla gestione delle emergenze, tenuta dei registri dei controlli, verifica dell'esecuzione degli interventi di manutenzioni su beni immobiliari e segnalazioni della necessità di dimissione degli stessi. Il soggetto nominato dal Direttore Amministrativo di polo Ospedaliero è tenuto a coordinarsi con il responsabile delle emergenze ed a segnalare tutti gli interventi necessari al gruppo di lavoro permanente della sicurezza.

Sarà compito del Direttore amministrativo di Polo ospedaliero accertarsi che il gruppo per la sicurezza inserisca tempestivamente detti interventi nell'elenco (v. competenze del gruppo per la sicurezza) e che gli interventi segnalati dal soggetto competente da lui indicato vengano realizzati.

DIRIGENTE U.O.C I.T.S.

a) a fronte delle richieste dei dirigenti delegati provvede, nei limiti del budget di ciascun delegato, a far eseguire piccoli interventi non programmabili, di riparazione ed adeguamento degli arredi ed attrezzature sempre ai fini di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;

b) monitora le strutture, gli impianti, i presidi di prevenzione e protezione antincendio, al fine di garantire la conformità tecnica ed amministrativa;

c) contribuisce alla redazione del programma di attuazione dei Piani delle Misure di Miglioramento, dei Piani delle misure di Prevenzione e Protezione e dei Piani delle misure di adeguamento;

d) contribuisce, sentiti i dirigenti delegati, alla redazione degli interventi necessari per la sicurezza, con indicazione della priorità di effettuazione degli stessi, previa verifica della fattibilità economica;

e) gestisce il registro antincendio, ne cura il costante aggiornamento e lo rende disponibile per i controlli dei Vigili del Fuoco;

f) come disposto dall'art. 26 D. lgs. 81/2009, in caso di affidamento di lavori e / o forniture necessari alla U.O.C di cui è responsabile, ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

g) fornisce ai soggetti sopra indicati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

h) coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

i) coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

j) allega ai contratti di appalto il documento unico dei rischi da interferenze e, nel caso di appalto di lavori, quando ne vige l'obbligo, il piano di sicurezza e di coordinamento.

DIRIGENTE U. O. C. A .B. S

a) a fronte delle richieste dei dirigenti delegati provvede, nei limiti del budget di ciascun delegato, a far eseguire piccoli interventi non programmabili, di riparazione ed adeguamento degli arredi ed attrezzature sempre ai fini di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;

b) contribuisce alla redazione del programma di attuazione dei Piani delle Misure di Miglioramento, dei Piani delle misure di Prevenzione e Protezione e dei Piani delle misure di adeguamento;

c) contribuisce alla redazione degli interventi necessari per la sicurezza, con indicazione della priorità di effettuazione degli stessi, previa verifica della fattibilità economica;

d) come disposto dall'art. 26 D. lgs. 81/2009, in caso di affidamento di servizi e / o forniture, necessari alla U.O.C di cui è responsabile, ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

e) fornisce ai soggetti sopra indicati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

f) coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

g) coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

h) allega ai contratti di appalto il documento unico dei rischi da interferenze e, nel caso di appalto di lavori, quando ne vige l'obbligo, il piano di sicurezza e di coordinamento.

DIRIGENTE DELLA U.O.C COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.

- a) organizza, in relazione alle richieste dei Dirigenti delegati i corsi di formazione inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) contribuisce alla redazione del programma di attuazione dei Piani delle Misure di Miglioramento, dei Piani delle misure di Prevenzione e Protezione e dei Piani delle misure di adeguamento;
- c) contribuisce alla redazione degli interventi necessari per la sicurezza, con indicazione della priorità di effettuazione degli stessi, previa verifica della fattibilità economica;

DIRETTORE DI DISTRETTO, DIRETTORE DI DIPARTIMENTO A STRUTTURA.

I Direttori di Distretto e dei dipartimenti a struttura, oltre alle funzioni delegate ai dirigenti, ed alle funzioni del Direttore Sanitario di polo ospedaliero, hanno il compito di gestire gli aspetti tecnici relativi ad interventi sui beni mobiliari e immobiliari, appartenenti al distretto ed al dipartimento, al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa di riferimento.

A tal fine nominano, ognuno per il proprio distretto o dipartimento, previa intesa con il DG, un soggetto avente capacità di analisi, verifica e gestione degli aspetti tecnici e sanitari, relativi ad interventi necessari per i suddetti beni anche con compiti inerenti alla gestione delle emergenze, tenuta dei registri dei controlli, verifica dell'esecuzione degli interventi di manutenzioni su beni immobiliari e segnalazioni della necessità di dismissione degli stessi. Il soggetto nominato dai responsabili sopra indicati è tenuto a coordinarsi con il responsabile delle emergenze ed a segnalare tutti gli interventi necessari al gruppo di lavoro permanente della sicurezza.

Sarà compito del Direttore di distretto e di dipartimento a struttura accertarsi che il gruppo per la sicurezza inserisca tempestivamente detti interventi nell'elenco (v. competenze del gruppo per la sicurezza) e che gli interventi segnalati dal soggetto competente da loro indicato vengano realizzati.

RESPONSABILE DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE

Con riguardo alla sede aziendale, il Responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa ed il Responsabile dell'Area Tecnico-Economica, nomineranno un soggetto, previa intesa con il D.G. avente capacità di analisi, verifica e gestione di aspetti tecnici e sanitari inerenti ad interventi su beni mobiliari e immobiliari anche con compiti relativi alla gestione delle emergenze, tenuta dei registri dei controlli, verifica dell'esecuzione

degli interventi di manutenzione su beni mobiliari e segnalazione della necessità di dismissione degli stessi.

Il soggetto nominato è tenuto a coordinarsi con il responsabile delle emergenze ed a segnalare tutti gli interventi necessari al gruppo di lavoro permanente della sicurezza.

SCHEMA DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA AI DIRIGENTI

Oggetto: delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il sottoscritto Alessandro Cipolla Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale USL ROMA H, con sede in Albano Laziale , Borgo Garibaldi n.12, nonché Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. b) del Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 ed in applicazione del Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza approvato con deliberazione n..... del

CON IL PRESENTE ATTO DELEGA

Il Dr./Sig. allo svolgimento, nell'ambito della UO/Servizio diretta/o dal medesimo, delle attività elencate nell'allegato 4 del sopra richiamato Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza e qui di seguito riportate.

DIRIGENTI

Secondo la delega scritta ricevuta dal Direttore Generale ai Dirigenti spettano i seguenti compiti:

- gestire il budget per l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.

Inoltre in Azienda i Dirigenti:

- collaborano con il Servizio Prevenzione Protezione (SPP), con il Medico Competente (MC) e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi;
- comunicano tempestivamente al SPP e/o MC variazioni nelle Strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (DVR) o della Sorveglianza Sanitaria;

- possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al SPP ed al MC, ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propri UO/Servizio/Funzione;
- si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura su aspetti specifici e sul Piano di Emergenza, in collaborazione con il SPP e il Responsabile Aziendale per le Emergenze;
- segnalano al SPP eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi.
- frequentano appositi corsi di formazione

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Cipolla

Luogo e data

Il sottoscritto Dr./Sig..... dopo aver preso visione del contenuto dell'Allegato 4 di cui sopra, accetta la presente delega di responsabilità in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

Firma per accettazione

Luogo e data



presente atto composto di ventinove pagine, che tiene conto della modifica del quadro di riferimento legislativo e della nuova organizzazione aziendale;

ACCERTATO che del presente provvedimento è stata data idonea informativa al Collegio di Direzione Aziendale alle Componenti Sindacali.

PRESO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

ACCERTATA l'utilità e la legittimità per il servizio pubblico;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'allegato "REGOLAMENTO AZIENDALE PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO";
- di riservarsi il conferimento delle deleghe con separati atti;
- di riservarsi l'assegnazione dei fondi ai Dirigenti Delegati. con successivi atti di programmazione economica e finanziaria per gli interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal responsabile dell'U.O. in frontespizio indicata;

SENTITO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- di approvare la proposta: "REGOLAMENTO AZIENDALE PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Cipolla

DELIBERAZIONE N°.....*143a*..... del **21 OTT. 2010**
composta di n.*4*..... pagine , frontespizio compresi e retro, e di n.*1*... allegati

La presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ed è stata affissa all'Albo dell'Azienda

in data **21 OTT. 2010**

IL FUNZIONARIO

.....
AZIENDA U.S.L. ROMA - H
U.O. AFFARI GENERALI
COLL.AMM. CARLO MISSORI

Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa Amministrazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

.....